

**COMUNE DI CETONA**

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del Reg.

Data 28-07-2015

| | |
|----------|--|
| Oggetto: | Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni – Anno 2015. |
|----------|--|

L'anno Duemilaquindici, il giorno Ventotto del mese di Luglio alle ore 21:25 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

| Presenti | Assenti |
|--|------------------------|
| BARBANERA EVA (Sindaco) BUSSOLOTI SIRIO FORCONI EMANUELA CANUTI LORENZO TORRONI GIANFRANCO GUERRI DIEGO PULITI EMANUELE TOPPI MAURIZIO BENNATI ARMANDO BETTI STEFANO GIUSEPPE BAGLIONI MIRCO | |
| Tot. Presenti: 11 | Tot. Assenti: 0 |

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 11

Assenti n. 0

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Signor BARBANERA EVA
- Partecipa il Segretario Comunale Signor. CHIACCHIO ANNALISA.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- [x] Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[x] Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
[] Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 41 del 05.08.2014 avente ad oggetto *"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI"*;

VISTO l'art. 1, comma 703, della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) ai sensi del quale *"l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"*; pertanto stabilisce che l'imposta municipale propria continua ad essere regolata dalle proprie fonti normative;

VISTO l'art. 1 comma 707 della Legge 147/2013 che modifica l'art. 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, inserendo il seguente periodo *"L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e le detrazioni di cui al comma 10"*;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 13 - bis del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni (D.L. 16/2012 convertito in Legge 44/2012 e sostituito da art.10 D.L. n. 35/2013 convertito con modificazioni nella Legge n. 64/2013, che prevede che: *“A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/9/1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - dipartimento delle finanze, sentita l’associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14.3.2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;*

ATTESO che con decreto del Ministro dell'interno del 13/05/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti locali è stato differito al 30/07/2015;

RICHIAMATI, inoltre, in relazione al summenzionato art. 13, del Decreto Legge n. 201/2011, in particolare:

1) il comma 2 ove è previsto che,

“... L’imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; (...) L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo ...”;

-L’Imposta Municipale Propria non si applica altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2) il comma 9 bis, a mente del quale *"... A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ..."*

3) il comma 10, ove è previsto che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (...) La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."*;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ove è stabilito che *"... A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 ..."*.

Visto l'art.1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), per cui *"... Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 ..."*:

a) *è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;*

f) *è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;*

g) *i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ..."*;

VISTO inoltre l'art. 9 – bis del Decreto Legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, che ha integrato il summenzionato art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii., prevedendo che *"... A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ..."*;

DATO ATTO che questa Amministrazione intende considerare direttamente adibita da abitazione principale anche l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari; nonché l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già

pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

DATO ATTO che è altresì intenzione stabilire un'aliquota agevolata per le unità immobiliari ad uso abitativo, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, e che ivi abbiano la residenza anagrafica, a condizione che il comodatario non possieda altro immobile di proprietà ad uso abitativo situato sul territorio comunale ovvero anche in altro comune italiano nè possieda quota parte dell'immobile oggetto di comodato ed appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui;

VISTO il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale;

· il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante "*Misure urgenti in materia di esenzione IMU*" che ha ridefinito i criteri per l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014;

VISTO il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e sulla base dell'"Elenco dei Comuni Italiani" pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell'altezza indicata nella colonna "*Altitudine del centro (metri)*", sia della definizione contenuta nella colonna "*Comune montano*";

VISTO che nell'elenco Istat di cui sopra, l'altitudine del centro per il Comune di Cetona è di 385 metri e visto che il territorio è definito "*P - Parzialmente Montano*"

RILEVATO che Il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 nel testo convertito in legge 24 marzo 2015, n. 34, ha stabilito che per l'anno 2014 l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ubicati in comuni classificati dall'ISTAT parzialmente montani, come nel caso di Cetona, si applica soltanto ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola. L'esenzione si applica anche nel caso di concessione dei predetti terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n.99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

RITENUTO, pertanto, per le considerazioni che precedono, di stabilire, per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

1) aliquota di base: **10,6 per mille**;

2) aliquota abitazione principale (se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze): **6,00 per mille e applicazione delle detrazioni di legge**;

3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: **esenti**;

4) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del t.u. di cui al decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986: **9,6 per mille**;

5) abitazioni (escluse pertinenze) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado

(genitori/figli) a condizione che: a) il comodatario non possida quote parti dell'immobile oggetto di comodato ne' altri immobili di proprieta' nel territorio comunale o in altro comune italiano;b) appartenga ad un nucleo familiare con isee non superiore ad euro 15.000,00 annui;c) abbia in esso la residenza anagrafica: **5,00 per mille**

6) terreni agricoli: **5,00 per mille;**

7) aliquota per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 99 del 29/03/2004, iscritti nella previdenza agricola, o concessi dagli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 99 del 29/03/2004, iscritti nella previdenza agricola: **esente**

8) di stabilire della misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, spettante alle fattispecie elencate al punto 2) del prospetto sopra riportato;

VISTI

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto comunale;

VISTA, altresì, la propria precedente deliberazione ___ in data odierna, avente ad oggetto: "Esame e approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC);

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale sui controlli interni;

UDITO l'intervento del Sindaco che relaziona sul punto, ricordando che quest'anno c'è la novità dell'IMU agricola, di cui tanto si è parlato nelle sedute precedenti, per la quale Cetona è stato classificato, incomprensibilmente, comune parzialmente montano e, dunque, sono esenti dal pagamento dell'imposta soltanto i coltivatori diretti e i IAP.

Spiega che lo scorso anno l'aliquota era al 7,6 per mille. Quest'anno si propone di ridurla al 5 per mille per agevolare i contribuenti che sono già soggetti al pagamento della TASI.

Riferisce che la corrispondente decurtazione dei trasferimenti è stata di €. 83.000 nel 2014 ed €. 83.000 nel 2015, tagli la cui entità risulta incomprensibile e che non sarebbero stati ricoperti dal gettito dell'IMU nemmeno se l'aliquota fosse stata fissata nella misura massima.

Il Cons. Bennati chiede di conoscere il costo dell'abbassamento dell'aliquota.

Il Sindaco risponde che si tratta di una differenza irrilevante, aggiungendo che, ad oggi, il riscosso 2014 e di parte del si aggira intorno ai €. 43.000.

con la votazione che dà il seguente risultato:

presenti: 11 (undici);

votanti: 11 (undici),

favorevoli: 8 (otto);

contrari: 3 (Baglioni, Bennati, Betti);

astenuti: nessuno;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si richiamano integralmente e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. APPROVARE, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni IMU:
 - 1) aliquota di base: **10,6 per mille**;
 - 2) aliquota abitazione principale (se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze): **6,00 per mille e applicazione delle detrazioni di legge**;
 - 3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: **esenti**;
 - 4) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del t.u. di cui al decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986: **9,6 per mille**;
 - 5) abitazioni (escluse pertinenze) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli) a condizione che: a) il comodatario non possida quote parti dell'immobile oggetto di comodato ne' altri immobili di proprieta' nel territorio comunale o in altro comune italiano;b) appartenga ad un nucleo familiare con isee non superiore ad euro 15.000,00 annui;c) abbia in esso la residenza anagrafica: **5,00 per mille**
 - 6) terreni agricoli: **5,00 per mille**;
 - 7) aliquota per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 99 del 29/03/2004, iscritti nella previdenza agricola, o concessi dagli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 99 del 29/03/2004, iscritti nella previdenza agricola: **esente**
 - 8) di stabilire della misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, spettante alle fattispecie elencate al punto 2) del prospetto sopra riportato;
2. dare atto che tali aliquote e i coefficienti decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
3. INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, con separata votazione che dà il seguente risultato:

presenti: 11 (undici);
votanti: 11 (undici),
favorevoli: 8 (otto);
contrari: 3 (Baglioni, Bennati, Betti);
astenuiti: nessuno;

4. DELIBERA

di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Settore Contabile

Responsabile: Spadoni Mariella

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 22 - 2015

Oggetto: **Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni
– Anno 2015.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 22 - 2015 .

Cetona, 28/07/2015

Il Responsabile
f.to Spadoni Mariella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 22 - 2015 .

Cetona, 28/07/2015

Il Responsabile del Settore Contabile
f.to Rag. Mariella Spadoni

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CHIACCHIO ANNALISA

IL SINDACO

f.to BARBANERA EVA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, lì 12-08-2015

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to FAZZINO GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal 12-08-2015 al 27-08-2015
- è divenuta esecutiva dal giorno 12-08-2015
- [X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, lì 12-08-2015

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to FAZZINO GIOVANNI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì 12-08-2015

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

.....